

OMISSIS

Svolgimento del processo

che - il giudizio di legittimità trae origine dal ricorso proposto dalla Alfa S.r.l., notificato il 12/10/2020, avverso la sentenza della Corte d'Appello di XXX di rigetto del gravame dalla stessa proposto;

- la controversia riguarda il mancato pagamento, da parte della Alfa S.r.l., del corrispettivo per lavori eseguiti dalla Ditta Beta per la realizzazione di un centro ippico in Benevento;
- il tribunale di YY, accogliendo la domanda di Beta aveva emesso in data 12/10/2015 il decreto ingiuntivo n. 1173/2015 provvisoriamente esecutivo per l'importo di Euro 223.685,32;
- il ricorso monitorio, unitamente al decreto munito di formula esecutiva, era stato notificato all'ingiunta al suo indirizzo PEC, in data 16/10/2015, - la Alfa s.r.l., con atto di citazione notificato il 24/02/2016, si era opposta al predetto decreto lamentando, ex art. 650 c.p.c., la nullità della notificazione per l'omessa indicazione, nella relata di notifica, del pubblico registro dal quale era stato attinto l'indirizzo PEC utilizzato;
- l'opponente precisava che l'indirizzo PEC presso cui era stato notificato il decreto era esatto, ma che, tuttavia, lo Studio Commercialista Tizio, dalla stessa delegato alla gestione della posta elettronica, non l'aveva consultato prima del 15/01/2016 e pertanto non aveva avuto notizia del decreto ingiuntivo, - nel merito, l'opponente contestava la qualità dei lavori eseguiti dalla ditta Beta e spiegava domanda riconvenzionale per i danni - la Alfa si era altresì opposta, ex art. 615 c.p.c., all'atto di precetto successivamente notificato dalla ditta Beta poichè fondato su un titolo esecutivo inesistente;
- costituitasi in giudizio, la ditta opposta eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione promossa dalla Alfa S.R.L. ai sensi dell'art. 650 c.p.c., stante la validità della notifica del decreto ingiuntivo, nonchè la inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.;
- il tribunale di YY, con sentenza n. 1394/2019, ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo, perchè tardiva, precisando che la mancata indicazione da cui era stato tratto l'indirizzo PEC o la momentanea disponibilità dello stesso da parte del destinatario non potevano incidere sulla regolarità della notifica e sull'avvenuto perfezionamento della stessa, coincidente con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del destinatario, indipendentemente dall'effettiva apertura del messaggio;
- ha dichiarato infondata l'opposizione al precetto, condannando il soccombente al pagamento delle spese di lite;
- avverso la sentenza, ha proposto appello la Alfa s.r.l., chiedendo la riforma della sentenza impugnata, per avere erroneamente ritenuto inammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c., laddove la notifica effettuata a un indirizzo PEC il quale, pur essendo riferibile alla parte personalmente o al difensore, sia diverso da quello inserito nel registro (OMISSIS), doveva invece ritenersi nulla sulla scorta di quanto ritenuto da questa Corte con l'ordinanza 24160/2019;
- si è costituita in giudizio l'appellata, la quale ha resistito chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
- la Corte d'Appello di XXX, con sentenza n. 2372 del 26/06/2020 ha respinto l'appello, - la Corte territoriale ha osservato che, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c., l'opponente deve provare che non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto a causa della irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio;
- tale prova, per giurisprudenza di legittimità (così, Cass, n. 20850 del 2018), si considera raggiunta ogni qual volta sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario: nella specie, l'opponente non ha fornito nè la prova della nullità della notifica, nè che, a causa della pretesa invalidità della notifica, l'ingiunta non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto;
- sicchè, per la Corte d'Appello, le conseguenze pregiudizievoli della negligenza del professionista incaricato dal titolare di un indirizzo PEC di controllare la posta elettronica, non ascrivibili a forza maggiore o caso fortuito ex art. 650 c.p.c., devono ricadere su chi della stessa aveva la disponibilità giuridica, risultando per i terzi del tutto indifferenti i profili di inadempimento relativi al sottostante rapporto di prestazione d'opera o di mandato;
- quanto all'asserita irregolarità della notifica, il giudice del gravame ha osservato che la notifica telematica eseguita presso l'indirizzo PEC dichiarato da una società (poichè sostanzialmente assimilabile alla sua sede legale) si perfeziona con l'attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria (così, Cass., n. 16365 del 2018);

- con riguardo alla deduzione dell'appellante secondo cui la notifica sarebbe nulla in quanto l'indirizzo PEC presso cui la stessa era avvenuta non era tratto dal (OMISSIS), la Corte napoletana ha osservato che la società agricola Alfa s.r.l. non rientra tra le categorie di soggetti per i quali la notifica deve necessariamente avvenire ad un indirizzo PEC estratto dal citato registro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149-bis c.p.c., e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-ter;
- contro la sentenza d'appello, la Alfa s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste Beta con controricorso.

Motivi della decisione

che:

- con l'unico motivo di ricorso (rubricato come violazione o falsa applicazione degli artt. 650 e 326 c.p.c.), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte ricorrente censura la sentenza d'appello per avere erroneamente dichiarate l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., e per non aver rilevato la nullità della notifica effettuata ad indirizzo diverso da quello inserito nel (OMISSIS);
- il ricorrente cita, a sostegno della domanda la giurisprudenza di questa corte (Cass. n. 24160 del 2019; Cass. n. 13224 del 2018; id. n. 30139 del 2017);
- il motivo è infondato sotto entrambi i profili;
- per quanto concerne il profilo, logicamente prioritario, del domicilio digitale destinatario della notifica, si osserva che la notifica di un atto non processuale, quale è il provvedimento monitorio emesso inaudita altera parte, può ben essere eseguita personalmente alla società intimata all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese, essendo per giurisprudenza consolidata di questa Corte, di cui il giudice d'appello ha fatto puntuale applicazione (cfr. pag. 8, secondo cpv. della sentenza impugnata), il suddetto indirizzo assimilabile alla sua sede legale (cfr. Cass. n. 31/2017; id. n. 16365 del 2018; id. n. 5652 del 2019);
- infatti, ai fini del domicilio digitale il D.L. n. 179 del 2012, art. 16-ter, conv. con mod. dalla L. n. 221 del 2012, e poi modificato dal D.L. n. 90 del 2014 conv. con mod. dalla L. n. 114 del 2014, e vigente al 4/9/2015 prevedeva che "A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dal presente decreto, art. 4 e art. 16, comma 12; dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-bis, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia";
- tra questi pubblici elenchi era quindi ricompreso anche quello del registro delle imprese ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 6, conv. con L. n. 2 del 2009 con la conseguenza che l'indirizzo (OMISSIS), risultante dalla visura camerale della ricorrente, poteva essere legittimamente utilizzato;
- nè l'omessa indicazione nella relata di notifica telematica del pubblico registro da cui è stato attinto l'indirizzo PEC, può, come correttamente considerato dalla Corte territoriale, comportare la nullità della notifica, avendo l'atto raggiunto lo scopo legale, essendo stato notificato presso l'indirizzo di posta elettronica del ricorrente (cfr. Cass. sez. un. 7665 del 2016; Cass. n. 30927 del 2018);
- quanto al profilo relativo all'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., il motivo è infondato perchè essendo stata la notifica validamente eseguita all'indirizzo PEC costituente il domicilio digitale della Alfa s.r.l., correttamente la corte territoriale ha dichiarato insussistenti i presupposti per ritenere ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;
- il ricorso è dunque rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate come in dispositivo;
- sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente e liquidate in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2022